

Edizione
in lingua italiana


Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
98/C 148/01	ECU.....	1
98/C 148/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
98/C 148/03	Aiuti di Stato — C 29/96 (ex NN 18/96) — Italia	3
98/C 148/04	Comunicazione dei Paesi Bassi relativa alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽¹⁾	5
98/C 148/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1174 — RWE-DEA/Hüls) ⁽¹⁾	6
98/C 148/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1195 — Siebe/Eurotherm) ⁽¹⁾	7
98/C 148/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1153 — Krauss-Maffei/Wegmann) ⁽¹⁾	8
98/C 148/08	Notifica di una impresa comune (Pratica IV/36.947) ⁽¹⁾	9

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Autorità di vigilanza EFTA	
98/C 148/09	Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 11 dell'Atto di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato XV dell'accordo SEE — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni	10
98/C 148/10	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA	11
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
98/C 148/11	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo ⁽¹⁾	12
98/C 148/12	Proposta di direttiva del Consiglio sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile ⁽¹⁾	21



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

13 maggio 1998

(98/C 148/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,6170	Marco finlandese	5,98362
Corona danese	7,50026	Corona svedese	8,47504
Marco tedesco	1,96892	Sterlina inglese	0,676015
Dracma greca	341,844	Dollaro USA	1,10583
Peseta spagnola	167,223	Dollaro canadese	1,58752
Franco francese	6,60255	Yen giapponese	148,435
Sterlina irlandese	0,781778	Franco svizzero	1,63883
Lira italiana	1941,61	Corona norvegese	8,25388
Fiorino olandese	2,21873	Corona islandese	78,9449
Scellino austriaco	13,8538	Dollaro australiano	1,76368
Scudo portoghese	201,736	Dollaro neozelandese	2,07550
		Rand sudafricano	5,61870

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(98/C 148/02)

[Stabiliti il 12 maggio 1998 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	4,752	124 %	Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	2,247	59 %
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (¹)		Almendralejo	nessuna quotazione	
Bastia	5,385	141 %	Medina del Campo	nessuna quotazione (¹)	
Béziers	3,922	102 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,007	105 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	4,187	109 %	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (¹)	
Nîmes	4,067	106 %	Villarrobledo	nessuna quotazione (¹)	
Perpignan	nessuna quotazione (¹)		Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione		Bari	nessuna quotazione	
Lecce	nessuna quotazione (¹)		Cagliari	nessuna quotazione (¹)	
Pescara	4,053	106 %	Chieti	2,685	70 %
Reggio Emilia	5,066	132 %	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,786	73 %
Treviso	3,926	103 %	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione	
Verona (per i vini locali)	4,813	126 %	Treviso	3,673	96 %
Prezzo rappresentativo	4,144	108 %	Prezzo rappresentativo	2,918	76 %
<i>R II Prezzo d'orientamento*</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento*</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinpfalz (Oberhaardt)	67,372	81 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	65,527	79 %
Falset	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione (¹)		Prezzo rappresentativo	66,854	81 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (¹)			ECU/hl	
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento*</i>	94,570	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (¹)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	nessuna quotazione				
Barletta	nessuna quotazione				
Cagliari	nessuna quotazione				
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione (¹)				
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento*</i>	62,150				
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione				

(¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1.2.1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

AIUTI DI STATO

C 29/96 (ex NN 18/96)

Italia

(98/C 148/03)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, indirizzata agli Stati membri e ai terzi interessati riguardante un progetto di aiuti che l'Italia intende concedere nel settore vitivinicolo (legge regionale n. 31/90 recante modifica della legge n. 42/82)**

Con la presente lettera, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di avviare la procedura.

«Con lettera del 23 maggio 1995 la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione il testo della legge regionale n. 31/90 della regione Campania.

La legge in questione introduce un nuovo articolo (il 29 bis) nella legge regionale n. 42/82 ("Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale") che non ha mai formato oggetto di una notifica conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

L'insieme degli aiuti previsti dalla legge regionale n. 42/82, il cui testo è stato trasmesso dalle autorità italiane con lettera del 23 maggio 1995, è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati sotto i numeri NN 59/96 (settore agricolo) e NN 63/96 (settore dell'acquacoltura).

La presente lettera riguarda unicamente gli aiuti contemplati dalla legge regionale n. 31/90 e attualmente previsti dall'articolo 29 bis della legge regionale n. 42/82 ("sostegno alle attività di vinificazione diretta in aree di produzione di vini DOC").

Gli aiuti sono concessi sotto forma di una sovvenzione pari al 60 % della spesa ammissibile e di un mutuo a tasso agevolato rimborsabile in quindici anni di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso. Secondo quanto affermano le autorità italiane, il valore attualizzato di questo mutuo non sarebbe superiore alla differenza fra il 75 % della spesa ammessa e la sovvenzione concessa.

Tuttavia la Commissione, nella sua lettera del 26 febbraio 1996, ha invitato tra l'altro le autorità italiane a fornire i dettagli relativi alla parte dell'aiuto concessa sotto forma di mutuo (tasso agevolato, modalità di rimborso, ecc.) necessari per il calcolo dell'equivalente sov-

venzione dello stesso. I dettagli suddetti non sono stati trasmessi.

La sovvenzione e il mutuo di cui sopra sono concessi per investimenti concernenti:

- a) la costruzione, la ristrutturazione o l'ammodernamento di impianti di lavorazione di uve o di invecchiamento del vino;
- b) la realizzazione di impianti di vivai e di campi di piante madri di vitigni per vini DOC o di altre strutture per la moltiplicazione vegetale;
- c) l'acquisto del terreno necessario per gli investimenti di cui alla lettera b).

Possono beneficiare degli aiuti esclusivamente le aziende agricole che conducono terreni allocati per almeno il 70 % in areali per la produzione di vini DOC, essendo i provvedimenti intesi a promuovere la creazione di strutture di trasformazione diretta nelle aree suddette.

Gli aiuti per la realizzazione di impianti di vivai e di campi di piante madri di vitigni DOC o di altre strutture per la moltiplicazione vegetale rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2328/91 (aiuti per gli investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento). Essi sono attualmente oggetto di un esame di conformità con tale disposizione. In virtù dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2328/91, gli articoli 92 e 93 del trattato non si applicano nel caso di cui trattasi.

Per quanto riguarda l'aiuto contemplato dall'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera a) della legge regionale n. 42/82 e l'aiuto per l'acquisto di terreni di cui al paragrafo 1, lettera b), dello stesso articolo, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

Gli argomenti di cui si è avvalsa la Commissione per adottare tale decisione sono i seguenti:

- a) *Aiuti per la costruzione, la ristrutturazione o l'ammmodernamento di impianti di lavorazione di uve o di invecchiamento del vino*

In base al disposto dell'articolo 12, paragrafo 5, ultimo trattino, e dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2328/91 gli aiuti per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati nelle aziende agricole debbono formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato.

Si applicano quindi gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (GU C 29 del 2.2.1996).

Tali orientamenti prevedono tra l'altro che gli aiuti di Stato concessi per investimenti di cui al punto 1.2, secondo e terzo trattino, dell'allegato alla decisione 94/173/CE della Commissione del 22 marzo 1994 o esclusi in modo assoluto al punto 2 di tale allegato non possano essere considerati compatibili con il mercato comune. Sono parimenti esclusi tutti gli investimenti di cui al punto 2 dell'allegato suddetto, a meno che non siano rispettate le condizioni specifiche cui è subordinata la concessione di tali aiuti.

Per quanto riguarda l'intensità degli aiuti, gli orientamenti prevedono per le regioni dell'obiettivo 1 un'aliquota massima pari al 75 % del costo dell'investimento.

Tenuto conto del fatto che le autorità italiane non hanno fornito i dettagli richiesti dalla Commissione sulle modalità di concessione dell'aiuto sotto forma di mutuo a tasso agevolato, non è possibile controllare se è stato effettivamente rispettato questo limite del 75 % (applicabile nel caso di cui trattasi).

Inoltre il settore interessato dall'aiuto, in questione è oggetto di limiti settoriali specifici di cui al punto 2.11 della decisione della Commissione 94/173/CE.

Non è stata fornita alcuna informazione atta a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.11 della decisione 94/173/CE, che consentono di derogare al massimale fissato per gli aiuti agli investimenti nel settore dei vini e degli alcolici. In mancanza di un'assicurazione al riguardo gli aiuti in questione sembrano destinati a finanziare investimenti esclusi ai sensi di detta decisione e degli orientamenti per gli aiuti di Stato sopra citati.

Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti di cui trattasi sembrano incompatibili con il mercato comune. Stando alle informazioni disponibili, essi soddisfano i criteri dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato senza poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

- b) *Aiuti per l'acquisto di terreni*

Questi aiuti rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2328/91 e devono essere pertanto oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato, conformemente al disposto dell'articolo 35 del suddetto regolamento.

Secondo la prassi costante della Commissione per questo tipo di misura, l'equivalente sovvenzione degli aiuti non deve essere superiore al 75 % del costo dell'investimento nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CE e al 35 % nelle altre zone.

Stando alle informazioni disponibili, nelle zone non svantaggiate non è stata rispettata l'aliquota massima stabilita dalla Commissione per questo tipo di aiuto, mentre per quanto riguarda l'aliquota applicabile nelle zone svantaggiate, tenuto conto delle considerazioni fatte alla lettera a), non è possibile verificare se è stato effettivamente rispettato il limite massimo del 75 %.

Gli aiuti in questione sembrano quindi incompatibili con il mercato comune. Stando alle informazioni disponibili, essi soddisfano i criteri dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato senza poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

La Commissione, nel quadro della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, invita il governo italiano a presentare le sue osservazioni entro il termine di un mese.

Mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, essa invita i governi degli Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni entro lo stesso termine.

La Commissione richiama l'attenzione del governo italiano sulla lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983, sugli obblighi che loro incombono in forza dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, nonché sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, in cui è stato ricordato che gli aiuti concessi illegalmente, cioè senza attendere la decisione finale nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, possono formare oggetto di una domanda di

rimborso e/o del rifiuto di imputare al bilancio FEAOG le spese relative alle misure nazionali che coinvolgono direttamente misure comunitarie.

L'eventuale restituzione dovrà essere effettuata conformemente alle disposizioni del diritto italiano, compresi gli interessi, calcolati sulla base del tasso di interesse utilizzato come tasso di riferimento nella valutazione dei regimi di aiuto regionali e a decorrere dalla data in cui l'aiuto illegale è stato concesso.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati ad inviare le loro osservazioni in merito alle misure in esame nel termine di un mese a decorrere dalla data della pubblicazione della presente comunicazione, facendole pervenire al seguente indirizzo:

Commissione europea,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Bruxelles.

Tali informazioni saranno comunicate al governo italiano.

Comunicazione dei Paesi Bassi relativa alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(98/C 148/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Invito a presentare candidature per un'autorizzazione di prospezione di idrocarburi per il settore E 2

Il ministro degli affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una richiesta di autorizzazione di prospezione per il settore E 2, indicato sulla mappa contenuta nell'allegato I del «Regeling vergunningen Koolwaterstoffen continentaal plat 1996» (regolamento 1996 relativo alle autorizzazioni in materia di idrocarburi sulla piattaforma continentale) (Nederlandse staatscourant 93) (GU dei Paesi Bassi 93).

Visto l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 94/22/CE del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e l'articolo 16 della «Mijnwet continentaal plat» (Legge mineraria relativa alla piattaforma continentale), il ministro degli affari economici indice un invito a presentare candidature per un'autorizzazione di prospezione di idrocarburi per il settore E 2.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; le candidature devono essere indirizzate a: «Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Olie en Gas», (Ministro degli affari economici, all'attenzione del direttore del dipartimento petrolio e gas), Bezuidenhoutseweg 6, 2594 AV Den Haag, (L'Aia), Paesi Bassi, e recare la dicitura «persoonlijk in handen» (sue proprie mani). Le candidature presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro nove mesi dalla data di cui sopra.

Ulteriori informazioni potranno essere ottenute telefonando al seguente numero (31-70) 379 66 85.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/M.1174 — RWE-DEA/Hüls)**

(98/C 148/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 7 maggio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie («RWE-DEA») controllata dal gruppo RWE, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'attività relativa a prodotti base per detersivi e grassi chimici così come parte dell'attività solventi e azioni di Hüls in Servo Delden NV («Attività Hüls») di Hüls AG a seguito di acquisto di azioni ed elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- RWE-DEA: estrazione di olio minerale e gas, produzione e distribuzione di prodotti di olio minerale, produzione e distribuzione di prodotti chimici, compresi prodotti base per detersivi;
- Attività Hüls: produzione e distribuzione di prodotti chimici, in particolare prodotti base per detersivi.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1174 — RWE-DEA/Hüls, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1195 — Siebe/Eurotherm)

(98/C 148/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 7 maggio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Siebe plc acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa Eurotherm plc a seguito di offerta pubblica annunciata in data 27 aprile 1998.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Siebe: produzione di sistemi di controllo, sistemi di controllo di processi di automazione, sistemi di controllo ambientali e della temperatura, nonché sistemi di controllo elettronici;
 - Eurotherm: produzione di sistemi di controllo e di strumenti, in particolare per processi industriali, produzione di sistemi di controllo di motori elettrici, produzione di spessimetri e di prodotti connessi.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1195 — Siebe/Eurotherm, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1153 — Krauss-Maffei/Wegmann)

(98/C 148/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 maggio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). Per effetto di tale concentrazione, le imprese Krauss-Maffei AG («Krauss-Maffei») e Wegmann & Co. GmbH acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune della Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG («KMW»), società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Krauss-Maffei: tecnologia della difesa, tecnologia civile delle suimulazioni, tecnologia del traffico, tecnologia dell'automazione, tecnologia delle superfici, tecnologia dei materiali sintetici ed ingegneria di processo;
- Wegmann: tecnologia della difesa, tecnologia delle rotaie, apparecchiature di razionalizzazione per siti di costruzione;
- KMW: tecnologia della difesa, tecnologia civile delle simulazioni.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1153 — Krauss-Maffei/Wegmann, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(¹) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

Notifica di una impresa comune**(Pratica IV/36.947)**

(98/C 148/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 27 febbraio 1998 la Commissione ha ricevuto, conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio, la notifica di accordi mediante i quali Time Inc. e Newsweek Inc. creano un'impresa comune denominata International Magazine Services (IMS). L'impresa comune ha sede nel Regno Unito ed ha per oggetto la fornitura di servizi alle società madri nei settori seguenti: acquisto di carta, contratti di stampa e contratti di distribuzione per le edizioni europee di alcune loro pubblicazioni, in particolare Time e Newsweek. Queste prestazioni potrebbero ulteriormente essere proposte ad imprese terze.
2. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'impresa comune notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.
3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sul progetto di operazione.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Esse possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 98 04] o per posta, con l'indicazione del numero della pratica IV/36.947, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione C
Ufficio 3/108
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 11 dell'Atto di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato XV dell'accordo SEE

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

(98/C 148/09)

Data di adozione:	18 marzo 1998
Stato EFTA:	Norvegia
Aiuto n.:	97-011
Denominazione:	— Proroga e modificazione di un regime di aiuti di Stato all'industria cantieristica — Sovvenzioni all'industria cantieristica, nuove costruzioni e conversioni — Garanzie di credito all'esportazione di navi (GIEK) — Fondo di garanzia per l'industria delle costruzioni navali
Finalità:	Fornire un aiuto all'industria delle costruzioni navali in funzione dei contratti conclusi da quest'ultima
Fondamento giuridico:	Regolamento del ministero dell'industria e dell'energia del 6.2.1996 («Føresegner for statleg støtte ved kontrahering av skip») Gli stanziamenti corrispondenti alle garanzie prestate dal GIEK (Ente per la garanzia delle esportazioni) e il fondo di garanzie per l'industria delle costruzioni navali sono a carico del bilancio dello Stato
Stanziamenti:	550 milioni di NOK per i contratti sottoscritti nel 1998
Intensità dell'aiuto:	Per la costruzione di navi di stazza lorda non inferiore a 100 t — 7 % per le navi il cui valore contrattuale è pari o inferiore a 10 milioni di ECU — 3,5 % per le navi il cui valore contrattuale è inferiore a 10 milioni di ECU — 3,5 % per grossi lavori di conversione su navi aventi stazza lorda non inferiore a 1 000 t Garanzie di credito nei limiti dell'«Understanding on Export Credits for Ships» (intesa sui crediti all'esportazione di navi) elaborata dall'OCSE
Durata:	La decisione si applica ai nuovi contratti sottoscritti dal 1° gennaio 1998 fino alla data in cui entrerà in vigore l'accordo dell'OCSE per il rispetto delle normali condizioni di concorrenza nell'industria delle costruzioni e riparazioni navali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA

(98/C 148/10)

L'Autorità di vigilanza EFTA comunica, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'atto di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato XV dell'accordo sullo Spazio economico europeo [direttiva del Consiglio concernente gli aiuti all'industria delle costruzioni navali (90/684/CEE)] di aver fissato il massimale comune per gli aiuti erogati all'industria delle costruzioni navali (articolo 4, paragrafo 1 e articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva) al 9 % per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la data in cui entrerà in vigore l'accordo OCSE sul rispetto delle normali condizioni di concorrenza nell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della richiamata direttiva, il livello massimo di aiuto ammissibile per la costruzione di navi di piccolo tonnellaggio di valore contrattuale inferiore a 10 milioni di ECU e per tutti i lavori di conversione di navi esistenti soggetti alla stessa direttiva è stato fissato al 4,5 % per lo stesso periodo; un'eccezione è stata accordata alla costruzione delle navi di questo tonnellaggio destinate alle linee nazionali in Grecia.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo ⁽¹⁾

(98/C 148/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)*COM(1998) 217 def. — 96/0161(COD)**(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 1° aprile 1998)*

⁽¹⁾ GU C 307 del 16.10.1996, pag. 8.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 100 A,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Deliberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato,

Immutato

Considerando che la Comunità contribuisce alla realizzazione di un livello elevato di tutela dei consumatori con l'ausilio di misure adottate nel contesto della realizzazione del mercato interno;

Considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la libera circolazione delle merci riguarda non soltanto il commercio professionale, ma anche i privati; che essa implica che i consumatori che risiedono in uno Stato membro possano rifornirsi con cognizione di causa sul territorio di un altro Stato membro in base ad un patrimonio minimo di norme eque che disciplinano l'acquisto dei beni di consumo;

Immutato

PROPOSTA INIZIALE

Considerando che le legislazioni degli Stati membri riguardanti le vendite dei beni di consumo presentano numerose disparità, con la conseguenza che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni di consumo differiscono gli uni dagli altri e che fra i venditori possono emergere distorsioni della concorrenza;

Considerando che il consumatore che intende beneficiare dei vantaggi del grande mercato procurandosi beni in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza svolge un ruolo fondamentale nel compimento del mercato interno, impedendo la ricostruzione artificiale di nuove frontiere e la compartimentazione dei mercati; che tali possibilità risultano largamente accresciute grazie alle nuove tecnologie di comunicazione che permettono d'avere un accesso agevole a sistemi di distribuzione di altri paesi membri o internazionali; che, in mancanza di un'armonizzazione minima delle regole relative all'acquisto di beni di consumo, lo sviluppo della vendita di beni mediante nuove tecnologie di comunicazione a distanza rischia di essere gravemente ostacolato;

Considerando che la creazione di una base minima comune di diritti per i consumatori, vigenti indipendentemente dal luogo di acquisto dei beni nella Comunità, rafforzerà la fiducia dei consumatori e permetterà loro di trarre miglior profitto dai vantaggi insiti nell'instaurazione del mercato interno;

Considerando che le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la principale fonte di conflitti con i venditori riguardano la difformità dei beni rispetto al contratto; che è quindi opportuno ravvicinare le legislazioni nazionali relative alla vendita dei beni di consumo soltanto per quanto riguarda tale aspetto, senza però pregiudicare le disposizioni e i principi delle legislazioni nazionali relativi alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

Considerando che i beni devono, soprattutto, essere conformi alle disposizioni contrattuali; che la nozione di conformità al contratto può essere considerata come una base comune alle varie tradizioni giuridiche nazionali; che il venditore deve essere il responsabile diretto rispetto al consumatore della conformità dei beni al contratto; che tale è la soluzione tradizionalmente adottata nei diritti degli Stati membri; che il venditore deve tuttavia potersi rivalere contro il rispettivo venditore o contro il produttore quando la difformità deriva da un atto o da un'omissione di questi ultimi;

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando che la vendita dei beni di consumo dovrebbe coprire tutti i tipi di contratto con cui dei beni sono forniti dal venditore al consumatore, inclusi i contratti che prevedono lo scambio con un altro bene in sostituzione del prezzo di acquisto, i contratti di noleggio e i contratti che prevedono pagamenti rateali e in cui la proprietà delle merci è trasferita al consumatore solo dopo il pagamento di tutte le rate;

Immutato

PROPOSTA INIZIALE

Considerando che, in caso di non conformità del prodotto rispetto al contratto, è opportuno riconoscere al consumatore il diritto di chiedere la riparazione o la sostituzione del prodotto, il rimborso del prezzo pagato a titolo di risarcimento ovvero la rescissione del contratto di vendita; che occorre tuttavia limitare nel tempo l'esercizio di questi diritti e stabilire i termini entro i quali essi possono essere esercitati presso il venditore;

Considerando che, al fine di garantire la sicurezza nelle transazioni e la lealtà nelle relazioni tra le parti, occorre imporre al consumatore l'onere di denunciare al venditore, entro un breve termine, ogni difformità constatata; che al fine di permettere alle parti di pervenire a intese amichevoli senza obbligarle ad adire nell'immediato le vie legali per salvaguardare i loro diritti, è opportuno stabilire che la denuncia del difetto di conformità del bene da parte del consumatore interrompa il termine di prescrizione;

Considerando che è prassi corrente, per quanto riguarda alcune categorie di beni, che i venditori o i produttori offrano garanzie sui loro prodotti intese a garantire i consumatori contro qualsiasi difetto che dovesse manifestarsi entro un certo termine; che tale prassi può contribuire ad una maggiore concorrenza nell'ambito del mercato; che, tuttavia, siffatte garanzie possono essere un semplice strumento pubblicitario e rivelarsi ingannevoli per il consumatore; che al fine di assicurare la trasparenza del mercato occorre stabilire alcuni principi comuni riguardo alle garanzie offerte dagli operatori economici;

Considerando che i diritti riconosciuti ai consumatori dalla presente direttiva non devono potere essere soppressi mediante accordo tra le parti, poiché altrimenti verrebbe meno il contenuto della protezione legale; che il consumatore deve sempre potersi avvalere dei diritti derivanti dalla presente direttiva o da qualsiasi altra disposizione nazionale applicabile, anche qualora accetti l'attuazione della garanzia; che la protezione del consumatore risultante dalla presente direttiva non deve risultare ridotta designando il diritto di paesi terzi come diritto applicabile al contratto;

Considerando che dalla legislazione e dalla giurisprudenza in tale settore emerge, nei diversi Stati membri, la crescente esigenza di garantire un livello di tutela elevato ai consumatori; che alla luce di tale evoluzione nonché dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva potrà rivelarsi necessario prevedere un'armonizzazione ulteriore, segnatamente prevedendo una responsabilità diretta del produttore per quanto riguarda i difetti ad esso imputabili;

PROPOSTA MODIFICATA

Soppresso

Considerando che è prassi corrente, per quanto riguarda alcune categorie di beni, che i venditori o i produttori offrano garanzie commerciali sui loro prodotti intese a garantire i consumatori contro qualsiasi difetto che dovesse manifestarsi entro un certo termine; che tale prassi può contribuire ad una maggiore concorrenza nell'ambito del mercato; che, tuttavia, siffatte garanzie possono essere un semplice strumento pubblicitario e rivelarsi ingannevoli per il consumatore; che al fine di assicurare la trasparenza del mercato occorre stabilire alcuni principi comuni riguardo alle garanzie offerte dagli operatori economici;

Immutato

PROPOSTA INIZIALE

Considerando che occorre permettere agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose al fine di garantire un livello di protezione dei consumatori ancora più elevato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Campo d'applicazione e definizioni**

1. La presente direttiva si prefigge di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla vendita e alle garanzie di beni di consumo, al fine di garantire una tutela minima uniforme dei consumatori nel quadro del mercato interno.

Immuntato

2. Ai fini della presente direttiva si intende con:

- a) «Consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce a fini che non rientrano direttamente nell'ambito della sua attività professionale.
- b) «Bene di consumo»: qualsiasi bene di norma destinato all'uso o al consumo finale, ad esclusione dei beni immobili.
- c) «Venditore»: la persona fisica o giuridica che vende beni di consumo nell'ambito della propria attività professionale.
- d) «Garanzia»: qualsiasi impegno supplementare, rispetto alla disciplina giuridica della vendita dei beni di consumo, con cui il venditore o il produttore si obbliga a rimborsare il prezzo, cambiare, riparare, o avere altrimenti cura del bene dopo la vendita, in caso di non conformità del bene stesso al contratto.

a) «Consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce a fini che non rientrano nell'ambito della sua attività professionale o commerciale;

b) «Bene di consumo»: ogni bene mobile consegnato dal venditore al consumatore;

c) «Venditore»: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della propria attività professionale, vende beni di consumo o li consegna dietro presentazione di un titolo rappresentativo di valore anziché dietro corresponsione del prezzo di acquisto;

d) «Garanzia commerciale»: qualsiasi impegno particolare con cui il venditore o il produttore si obbliga a rimediare al problema, nel caso in cui il bene di consumo non abbia caratteristiche conformi a quelle indicate nel certificato di garanzia o nel materiale pubblicitario;

e) «Produttore»: il fabbricante del bene di consumo, l'importatore di quest'ultimo nel territorio della Comunità e ogni soggetto che si qualifichi come fabbricante in virtù dell'apposizione del proprio nominativo, del proprio marchio di fabbrica o di altro contrassegno sul bene di consumo;

f) «Rappresentante del fabbricante»: la persona fisica o giuridica che si presenta come distributore ufficiale o responsabile ufficiale del servizio di assistenza del produttore, a eccezione dei venditori indipendenti che agiscono esclusivamente come commercianti al dettaglio;

3. I contratti concernenti la consegna di beni di consumo da fabbricare o da produrre sono assimilati ai contratti di vendita;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 2***Conformità al contratto**

- | | |
|---|---|
| <p>1. I beni di consumo devono essere conformi al contratto di vendita.</p> <p>2. I beni sono considerati conformi al contratto quando, nel momento della consegna al consumatore:</p> <p>a) sono conformi alla descrizione che ne è stata fatta da parte del venditore, e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;</p> <p>b) sono adatti a tutti gli impieghi ai quali servono di solito i beni dello stesso tipo;</p> <p>c) sono adatti a qualsiasi impiego speciale voluto dal consumatore e che sia stato reso noto al venditore al momento della stipulazione del contratto, salvo quando risulti dalle circostanze che l'acquirente non ha fatto affidamento sulle spiegazioni del venditore;</p> <p>d) la qualità e le prestazioni sono soddisfacenti, tenuto conto della natura del bene e del prezzo, nonché delle dichiarazioni pubbliche rilasciate sul loro conto dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante.</p> <p>3. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene è assimilato al difetto di conformità del bene al contratto, quando l'installazione è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.</p> | <p>Immutato</p> <p>c) sono adatti a qualsiasi impiego speciale voluto dal consumatore e che sia stato reso noto al venditore al momento della stipulazione del contratto;</p> <p>d) sono di natura tale da corrispondere alle aspettative di qualità e di prestazione del consumatore, basate tra l'altro sulle dichiarazioni pubbliche relative al prodotto indicate sul materiale pubblicitario o sull'etichetta dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante.</p> <p>3. Un bene di consumo si considera conforme al contratto ai sensi del presente articolo quando il consumatore abbia acconsentito alla stipula del contratto all'atto dell'acquisto, pur essendo a conoscenza del difetto del prodotto.</p> <p>4. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene è assimilato al difetto di conformità del bene al contratto, quando l'installazione è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale disposizione si applica anche al caso in cui il prodotto sia installato dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni scritte di installazione.</p> |
|---|---|

*Articolo 3***Obblighi del venditore**

- | | |
|---|--|
| <p>1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità che esiste nel momento della consegna del bene al consumatore e che si manifesta entro un termine di due anni a decorrere da tale momento, salvo quando, al momento della stipulazione del contratto d'acquisto, il consumatore conosceva o non poteva ignorare il difetto di conformità.</p> | <p>1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità che esiste nel momento della consegna del bene al consumatore e che si manifesta entro un termine di due anni a decorrere da tale momento.</p> |
|---|--|

PROPOSTA INIZIALE

2. Il venditore non è responsabile dei difetti di conformità del bene rispetto alle dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore o dal suo rappresentante quando:

- il venditore dimostra che non conosceva e non era in grado di conoscere la dichiarazione;
- il venditore dimostra che ha corretto la dichiarazione al momento della vendita;
- il venditore dimostra che la decisione di acquistare non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.

3. Fino a prova contraria, i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi a partire dalla data alla quale il bene è stato consegnato al consumatore si presumono esistenti a tale data, salvo quando tale presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o con la natura del difetto di conformità.

4. Quando un difetto di conformità è segnalato al venditore, a norma dell'articolo 4, il consumatore ha diritto di chiedere a quest'ultimo la riparazione del bene senza spese ed entro un termine ragionevole, o la sostituzione del bene quando possibile, o una riduzione adeguata del prezzo, oppure la rescissione del contratto. L'esercizio del diritto alla rescissione del contratto o alla sostituzione del bene è limitato ad un anno.

Gli Stati membri possono prevedere che in caso di difetti di conformità secondari la gamma dei diritti di cui al primo comma sia limitata.

PROPOSTA MODIFICATA

Immutato

- il venditore dimostra che non conosceva e non poteva conoscere la dichiarazione;

Immutato

4. Quando un difetto di conformità è segnalato al venditore, questi deve, senza ingiustificato ritardo, offrire la riparazione del bene senza spese o la sostituzione dello stesso. Il consumatore ha facoltà di scelta fra queste due soluzioni salvo che, per la particolarità del caso, appaia ragionevole per gli interessi del venditore, e accettabile per il consumatore, l'esercizio di un solo specifico diritto. Il consumatore non dovrà accettare la riparazione offerta se essa comporta un deprezzamento del bene; in questo caso egli può esigerne la sostituzione.

Se nessuna delle due soluzioni è praticabile, oppure se dopo il tentativo di riparazione non viene eliminato il difetto, il consumatore ha facoltà di chiedere una riduzione adeguata del prezzo, oppure la rescissione del contratto.

5. Per il prodotto sostituito vigono le medesime disposizioni applicabili all'acquisto di un prodotto nuovo.

Il periodo di garanzia di cui al paragrafo 1 decorre nuovamente dopo la sostituzione del bene, così come, dopo la riparazione di un difetto, per il difetto in questione.

6. Tutti i costi afferenti, quali costi di trasporto, di spostamento, costo del lavoro e costi di materiale sono a carico del venditore.

PROPOSTA INIZIALE

5. Quando la responsabilità del venditore finale è impegnata nei confronti del consumatore per un difetto di conformità che deriva da un atto o da un'omissione del produttore, di un venditore precedente nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha sempre il diritto di rivalersi contro il responsabile, alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali.

*Articolo 4***Obblighi del consumatore**

1. Al fine di poter beneficiare dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il consumatore deve denunciare al venditore ogni difetto di conformità entro il termine di un mese, a decorrere dal momento in cui ha constatato il difetto o avrebbe dovuto constatarlo.
2. La denuncia fatta conformemente al paragrafo 1 interrompe la prescrizione dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

*Articolo 5***Garanzie**

1. Ogni garanzia offerta vincola giuridicamente la persona che la offre secondo le modalità stabilite nel documento di garanzia e nella relativa pubblicità e deve mettere il beneficiario in una posizione più vantaggiosa di quella derivante dalla disciplina normativa della vendita dei beni di consumo stabilita dalle disposizioni nazionali applicabili.

PROPOSTA MODIFICATA

7. Quando la responsabilità del venditore finale è impegnata nei confronti del consumatore per un difetto di conformità che deriva da un atto o da un'omissione del produttore, di un venditore precedente nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha sempre il diritto di rivalersi contro i responsabili, alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali.

*Articolo 4***Pagamento rateale**

Qualora il venditore e il consumatore concordino un pagamento rateale, questo può essere sospeso fino all'eliminazione dell'eventuale difetto di conformità al contratto.

*Articolo 5***Sospensione della decorrenza dei termini**

Qualora il consumatore denunci un difetto di conformità al venditore, la decorrenza del termine menzionato all'articolo 3, paragrafo 1, è sospesa fin quando il venditore non abbia adempiuto ai suoi obblighi. Qualora il consumatore utilizzi uno dei mezzi stragiudiziali di reclamo disponibili negli Stati membri o agisca in giudizio, la decorrenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, viene del pari sospesa fino alla pronuncia della relativa decisione in via extragiudiziale o giudiziale.

Soppresso

*Articolo 6***Garanzie commerciali**

1. Ogni garanzia offerta vincola giuridicamente la persona che la offre secondo le modalità stabilite nel documento di garanzia e nella relativa pubblicità e deve mettere il beneficiario in una posizione più vantaggiosa di quella derivante dalla disciplina normativa della vendita dei beni di consumo stabilita dalle disposizioni nazionali applicabili.

PROPOSTA INIZIALE

2. La garanzia deve apparire in un documento scritto che deve poter essere consultato liberamente prima dell'acquisto e indicare, in modo chiaro, gli elementi essenziali necessari alla sua attuazione, segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo del garante.

PROPOSTA MODIFICATA

2. La garanzia deve apparire in un documento scritto che deve poter essere consultato liberamente prima dell'acquisto e indicare, in modo chiaro, gli elementi essenziali necessari alla sua attuazione, segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia, il nome e l'indirizzo della persona da contattare, la procedura da seguire per attivare la garanzia nonché il nome e l'indirizzo del garante. Essa deve inoltre indicare al consumatore che egli gode altresì dei diritti sanciti dalla legge e che la garanzia non può in alcun modo inficiare i diritti in questione. La garanzia che si limiti a determinate componenti del prodotto deve darne chiara indicazione, pena l'invalidità della limitazione.

*Articolo 7***Informazione del consumatore**

Gli Stati membri prevedono misure per informare il consumatore sulle disposizioni di diritto interno emanate in attuazione della presente direttiva e invitano, se del caso, le organizzazioni professionali a informare il consumatore in merito ai suoi diritti.

Articolo 8

All'allegato della direttiva 98/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ⁽¹⁾ è aggiunto il seguente punto: «10) Direttiva 98/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo».

*Articolo 6***Carattere imperativo delle disposizioni**

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima della denuncia del difetto di conformità, che escludono o limitano i diritti derivanti dalla presente direttiva non vincolano il consumatore.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto, e qualora, questo presenti uno stretto legame col territorio di uno Stato membro, il consumatore non sia privato della tutela derivante dalla presente direttiva.

Articolo 9

Immutato

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione garantita dalla presente direttiva nel caso in cui sia stata prescelta, quale diritto applicabile al contratto, la legislazione di un paese terzo e il contratto stesso presenti uno stretto legame col territorio di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU L ... del ... 1998, pag. ...

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 7**Articolo 10***Diritto nazionale e tutela minima**

1. L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Immutato

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire al consumatore un livello di tutela più elevato.

*Articolo 8**Articolo 11***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [2 anni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Immutato

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 9**Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Immutato

*Articolo 10**Articolo 13***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Immutato

Proposta di direttiva del Consiglio sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

(98/C 148/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 174 def. — 98/0106(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 19 marzo 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in cooperazione con il Parlamento europeo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

considerando che il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la tutela dell'ambiente costituiscono problematiche importanti, soprattutto nell'ambito del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile; che il fattore umano è importante per la sicurezza dei modi di trasporto;

considerando che ai sensi della direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza di trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose⁽¹⁾, ogni impresa la cui attività implichi il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico ad esso connesse è tenuta a designare uno o più consulenti per la sicurezza; che la detta direttiva non contiene disposizioni dettagliate circa l'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame e le commissioni d'esame;

considerando che gli Stati membri devono istituire un quadro normativo comune relativo all'esame e alle disposizioni concernenti le commissioni d'esame, onde garantire un adeguato livello qualitativo e facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati in tutta la Comunità;

considerando che la presente direttiva mira ad armonizzare le prescrizioni concernenti l'esame; che esso consiste in prove scritte, ovvero in una serie di domande vertenti sulle materie di cui all'allegato II della direttiva 96/35/CE, e in un elaborato in cui, mediante lo studio di un caso, il candidato deve dimostrare di essere in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza;

considerando che gli Stati membri possono disporre che i consulenti per la sicurezza appartenenti ad imprese che si occupano esclusivamente di determinate merci pericolose sostengano l'esame nelle sole materie pertinenti alla loro attività; che in tal caso il certificato CE deve indicare chiaramente che l'abilitazione è circoscritta a quel settore;

considerando che gli esami proposti dalle commissioni d'esame sono soggetti all'approvazione dell'autorità competente degli Stati membri; che gli Stati membri stabiliscono le disposizioni concernenti le commissioni d'esame in modo da garantire un elevato livello di qualità dei servizi; che le commissioni d'esame devono essere competenti ed affidabili;

considerando che gli Stati membri devono prestarsi reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva;

considerando che la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987,

⁽¹⁾ GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO II

CAPITOLO I

ESAMI

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 3

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le prescrizioni obbligatorie concernenti l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose previsti dalla direttiva 96/35/CE.

2. Gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti affinché i consulenti per la sicurezza siano selezionati in base ad un esame svolto in conformità delle disposizioni fissate dalla presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- «consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose», in appresso denominato «consulente»: ogni persona specificata all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/35/CE;
- «merci pericolose»: le merci definite all'articolo 2 della direttiva 94/55/CE⁽¹⁾ ed all'articolo 2 della direttiva 96/49/CE⁽²⁾ per il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia;
- «formazione iniziale»: la formazione in esito alla quale è rilasciato un certificato di formazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 96/35/CE;
- «impresa»: ogni impresa specificata all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/35/CE;
- «esame»: l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 96/35/CE;
- «commissione d'esame»: ogni organo autorizzato a svolgere esami dall'autorità competente di uno Stato membro.

1. Dopo aver ultimato la formazione iniziale, il candidato sostiene un esame conformemente all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 della direttiva 96/35/CE.

2. Ai fini del rilascio del certificato, i candidati devono dimostrare in sede d'esame di possedere un'adeguata conoscenza della materia.

3. A tal fine l'autorità competente o la commissione d'esame da questa autorizzata redige un elenco di domande che verte su tutte le materie enunciate all'allegato II della direttiva 96/35/CE. Le prove d'esame vengono tratte da tale elenco.

4. L'esame consiste in prove scritte.

5. a) A ciascun candidato viene sottoposta una serie di domande vertenti sulle materie di cui all'allegato II della direttiva 96/35/CE, suddivise come segue:

1. tre domande su ciascuno dei seguenti argomenti:
 - le misure generali di prevenzione e di sicurezza;
 - la classificazione delle merci pericolose;
 - le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i contenitori, i carri serbatoi ecc.;
 - le iscrizioni e le etichette di pericolo;
 - le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto;
 - il maneggio e la sistemazione del carico;
 - l'equipaggio: formazione professionale;
 - i documenti di bordo, i certificati di autorizzazione del mezzo di trasporto;
 - le consegne di sicurezza;
 - i requisiti relativi al materiale di trasporto;
2. due domande su ciascuno dei seguenti argomenti:
 - il modo di invio, le restrizioni di spedizione;
 - i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
 - la separazione dei materiali;
 - le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva della Commissione 96/86/CE (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43).

⁽²⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva della Commissione 96/87/CE (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45).

- la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
 - le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o navigazione;
 - gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
3. una domanda su ciascuno dei seguenti argomenti:
- il trasporto di persone;
 - gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio.

b) A ciascun candidato viene assegnato lo studio di un caso in relazione ai compiti descritti all'allegato I della direttiva 96/35/CE; questa prova è volta a dimostrare se il candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 5, gli Stati membri possono disporre che i consulenti appartenenti ad imprese, quali definite all'articolo 2, che si occupano esclusivamente di determinate sostanze pericolose, nella fattispecie di classe 1 (esplosivi), classe 2 (gas) e classe 7 (materie radioattive), o prodotti di olio minerale (numeri UN 1202, 1203, 1223) siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività. In tal caso il certificato CE di formazione rilasciato conformemente all'allegato II della direttiva 96/35/CE deve indicare chiaramente che, conformemente al presente articolo, la sua validità è circoscritta alle sole merci pericolose relativamente alle quali è stato sostenuto l'esame.

2. Prima di decidere le disposizioni relative all'esame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le comunicano alla Commissione. Le disposizioni possono essere adottate dagli Stati membri solo se esse sono approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

CAPITOLO III

COMPITI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE E REQUISITI PER LE COMMISSIONI D'ESAME

Articolo 5

Gli Stati membri nominano le commissioni d'esame, nel rispetto del diritto comunitario, sulla base dei seguenti elementi:

- a) qualifica e settore di attività della commissione stessa;
- b) un programma dettagliato in cui siano specificate le materie d'esame, le metodologie previste per le prove, la durata delle prove scritte ed il punteggio minimo per la sufficienza.

Articolo 6

1. Le prove scritte sono decise dalla commissione d'esame. Questa è a sua volta soggetta all'approvazione di un'autorità competente o di un rappresentante designato dallo Stato membro.

2. L'approvazione è concessa dall'autorità competente o dal rappresentante autorizzato dello Stato membro obbligatoriamente in forma scritta, ed eventualmente per un periodo di tempo limitato.

3. Se l'approvazione non è soggetta a limiti di tempo, essa è riesaminata periodicamente dall'autorità competente o dal rappresentante designato dello Stato membro.

Articolo 7

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva e scambiano informazioni circa l'elenco di domande di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito in forza dell'articolo 9 della direttiva 94/55/CE, in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano queste disposizioni a partire dal 1° gennaio 2000.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure neces-

sarie per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 30 giugno 1998, nonché ogni eventuale successiva modifica delle stesse quanto prima possibile.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
